



COMUNE DI
CASALETTO CEREDANO

STATUTO

- **ADOTTATO** dal Consiglio Comunale nella seduta del 21 ottobre 2002 con deliberazione n.31.
- **MODIFICATO** dal Consiglio Comunale nella seduta del 30 giugno 2014 con deliberazione n.26 (aggiunta art. 41-bis).

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

- Art.1 Autonomia.
- Art.2 Ruolo e funzioni del Comune.
- Art.3 Compiti del Comune per i servizi di competenza statale.
- Art.4 Territorio, sede e stemma.

CAPO II

PRINCIPI DI AZIONE, OBIETTIVI E PROGRAMMAZIONE

- Art.5 Principi di azione.
- Art.6 Iniziative di pace, solidarietà e cooperazione.
- Art.7 Obiettivi del Comune.
- Art.8 La programmazione.
- Art.9 Regolamenti comunali.

TITOLO II FORME DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

- Art.10 Partecipazione popolare.
- Art.11 Informazione e diritti dei cittadini.
- Art.12 Tutela delle situazioni giuridiche soggettive.

CAPO II

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

- Art.13 Istanze e loro svolgimento.
- Art.14 Petizioni e loro svolgimento.
- Art.15 Proposte di delibera e loro svolgimento.

CAPO III

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

- Art.16 Associazioni di cittadini.
- Art.17 Registrazione delle associazioni.
- Art.18 Accesso delle associazioni registrate a strutture e servizi comunali.

CAPO IV

CONSULTAZIONI E REFERENDUM

- Art.19 Consultazioni della popolazione.
- Art.20 Referendum: iniziativa e oggetto.
- Art.21 Referendum: procedimento e regolamento.

TITOLO III ORDINAMENTO DEL COMUNE

- Art.22 Organi del Comune e status degli amministratori locali.

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Art.23 Ruolo del consiglio.
- Art.24 Competenze del consiglio.
- Art.25 Definizione del programma di governo.
- Art.26 Partecipazione del consiglio alla verifica di attuazione e all'adeguamento del programma di governo.

- Art.27 Presidenza, convocazioni, pubblicità.
Art.28 Gruppi consiliari.
Art.29 Commissioni consiliari.
Art.30 Diritti dei consiglieri comunali.
Art.31 Dimissioni, supplenza e decadenza dei consiglieri comunali.
Art.32 Surrogazione dei consiglieri comunali.
Art.33 Regolamento interno.

**CAPO II
LA GIUNTA COMUNALE**

- Art.34 Composizione della giunta.
Art.35 Modalità di elezione del sindaco e nomina della giunta.
Art.36 Competenze della giunta.
Art.37 Competenze degli assessori.
Art.38 Dimissioni, revoca, decadenza e sostituzione degli assessori.

**CAPO III
IL SINDACO**

- Art.39 Competenze del sindaco.
Art.40 Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.
Art.41 Il vice sindaco.
Art.41-bis Consiglieri delegati.
Art.42 Mozione di sfiducia.
Art.43 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco.

**TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE**

**CAPO I
UFFICI E PERSONALE**

- Art.44 Organizzazione degli uffici e dei servizi.
Art.45 Direttore generale.
Art.46 Segretario comunale.
Art.47 Pareri.

**CAPO II
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI E FORME DI ASSOCIAZIONE E COOPERAZIONE**

- Art.48 Servizi pubblici comunali.
Art.49 Convenzioni.
Art.50 Consorzi.
Art.51 Istituzioni.
Art.52 Aziende speciali.
Art.53 Accordi di programma.
Art.54 Conferenze di servizi.
Art.55 Unione di Comuni.

**TITOLO V
COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA**

- Art.56 Principi di collaborazione.
Art.57 Collaborazione alla programmazione.

**TITOLO VI
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE**

- Art.58 Autonomia finanziaria.
Art.59 Regolamento di contabilità.

CAPO I
GESTIONE CONTABILE E PATRIMONIALE

- Art.60 Patrimonio del Comune.
- Art.61 Bilancio pluriennale e coordinamento con la programmazione.
- Art.62 Bilancio di previsione annuale.
- Art.63 Rendiconto annuale e riscontro.
- Art.64 Servizio di tesoreria.

CAPO II
VERIFICHE E CERTIFICAZIONI

- Art.65 Verifica dell'efficienza ed efficacia.
- Art.66 Controlli di gestione.
- Art.67 Revisore del conto.

TITOLO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art.68 Entrata in vigore.
- Art.69 Disposizione transitoria.

In esecuzione del:

- Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali

e delle disposizioni previste da:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche,
sui procedimenti amministrativi ed accesso;
- Legge 5 febbraio 1992, n.104 e successive modificazioni
sulla tutela dei portatori di handicap;
- D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato dai DD.Lgs. n.470/93, n.548/93, n.80/98
e Legge n.662/96
sul pubblico impiego;
- Legge 25 marzo 1993, n.81 come modificata dalla Legge 15 ottobre 1993 n.415
sulla elezione diretta del Sindaco;
- Legge 11 febbraio 1994, n.109
in materia di appalti pubblici;
- Legge 2 giugno 1995, n.216
in materia di appalti pubblici;
- Legge 27 ottobre 1995, n.437
su interventi concernenti le pubbliche amministrazioni;
- Legge 31 dicembre 1996, n.675
sulla tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- Legge 15 maggio 1997, n.127
sullo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo;

D.Lgs.15 settembre 1997, n.342
in materia di ordinamento contabile degli Enti Locali;

D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446
in materia di finanza pubblica

Legge 30 aprile 1999, n.120
in materia di elezioni degli organi Enti Locali e adempimenti elettorali;

STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Articolo 1 AUTONOMIA

1. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalle vigenti norme legislative, regola la vita politica ed amministrativa del Comune di Casaletto Ceredano.
2. Lo statuto è deliberato dal consiglio comunale col voto favorevole dei due terzi dei membri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
3. Le modifiche allo statuto possono essere proposte al consiglio dalla giunta o da un quinto dei consiglieri assegnati al Comune. Il presidente del consiglio cura l'invio a tutti i capigruppo consiliari delle proposte di modifica e dei relativi allegati almeno 20 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

Articolo 2 RUOLO E FUNZIONI DEL COMUNE.

1. Il Comune è l'ente locale autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
2. Il Comune è l'ente di autogoverno della comunità locale; è dotato di autonomia politica ed amministrativa; ha personalità giuridica distinta dallo Stato, con un proprio patrimonio, entrate proprie, interessi propri da perseguire e un proprio territorio, nell'ambito del quale esercita una potestà normativa e tributaria nell'ambito dello statuto, dei regolamenti e delle leggi dello Stato.
3. Sono attribuite al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo che, per esercitare l'esercizio unitario, siano conferite alla Provincia, alla Regione o allo Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
4. Il Comune, per l'esercizio delle sue funzioni:
 - a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione, incentivando la più ampia partecipazione singola o associata, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati;

- b) gestisce i servizi e gli uffici secondo principi di professionalità e responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi, con criteri di economicità, legittimità, trasparenza, efficacia ed efficienza;
- c) attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Articolo 3

COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo ai sensi dell'articolo n.54 del D.Lgs.267/2000.
2. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate con legge, la quale regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Articolo 4

TERRITORIO, SEDE E STEMMA

1. Il Comune di Casaletto Ceredano è costituito dalle comunità delle popolazioni e dei territori delle frazioni in cui è composto.
2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione sia chiamata ad esprimere la propria volontà mediante referendum consultivo.
3. La sede comunale deputata è fissata in Via Marconi n. 12.
Presso di essa si riuniscono la giunta e il consiglio; per esigenze particolari, tali organi possono anche riunirsi in altra sede.
4. Nella sede del Comune è ubicato apposito spazio da destinarsi ad albo pretorio. Tutte le deliberazioni dell'ente sono pubblicate mediante affissione all'albo per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
5. E' assunto quale stemma comunale il simbolo storico: "Troncato: nel primo d'azzurro, alla spiga di grano d'oro, posta in palo; nel secondo d'argento, a due burelle di verde, alla torre quadrata di rosso aperta e finestrata e murata di nero, attraversante, movente da un mare al naturale. Lo scudo sarà sormontato da corona di Comune."
6. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 6,47. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni: Passarera Corte, Gerre, Ca' de Vagni, Persia.
Confina:
 - a nord con il Comune di Chieve;
 - a sud con il Comune di Cavenago d'Adda (Provincia di Lodi);
 - a est con il Comune di Capergnanica ed il Comune di Credera-Rubbiano;
 - a ovest con il Comune di Abbadia Cerreto (Provincia di Lodi).

CAPO II

PRINCIPI DI AZIONE, OBIETTIVI E PROGRAMMAZIONE

Articolo 5

PRINCIPI DI AZIONE

1. Il comune garantisce l'uguaglianza effettiva dei cittadini nell'esercizio dei loro diritti, rimuove le cause di discrezionalità e difformità di trattamento e promuove lo sviluppo della democrazia civica in coerenza con la storia, la cultura e le tradizioni locali.
2. Il Comune, con riferimento alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 che dice: "il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel

riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana”, si impegna a riconoscere il Valore di ogni uomo dal concepimento alla morte naturale, ed a promuovere ogni possibile iniziativa atta ad esprimergli concreta solidarietà, indipendentemente dalle sue condizioni fisiche e psichiche, economiche e sociali, dalla sua razza, religione ed età.

3. Assicura il pieno rispetto della dignità umana ai portatori di handicap e riconosce priorità nei programmi e negli interventi pubblici in presenza di accertate gravità onde favorire la loro integrazione nella scuola, nel lavoro e nelle varie formazioni sociali mediante le modalità stabilite con atti regolamentari
4. Il Comune svolge funzioni amministrative proprie e quelle conferitegli con legge dello Stato e della Regione, secondo le rispettive competenze, sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso le attività di interesse generale che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
5. Il Comune, nell'ambito dei principi della solidarietà, promuove ed esalta il ruolo delle associazioni di volontariato, favorisce la loro collaborazione per l'organizzazione e la gestione dei servizi sociali, sostiene lo sviluppo delle associazioni democratiche, il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi e delle istituzioni della comunità locale.
6. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.
7. Il Comune determina la propria azione in base al principio di separazione fra decisione politica ed attuazione amministrativa, ed alla distinzione delle responsabilità fra amministratori ed apparato burocratico.

Articolo 6

INIZIATIVE DI PACE, SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE

1. Il Comune si riconosce nel processo di unità di integrazione europea per la realizzazione di una grande comunità di popoli accomunati da antiche matrici culturali e dalla fede in grandi valori di civiltà.
2. Il Comune identifica nella libertà, nella democrazia, nella pace e nella solidarietà i beni supremi di ogni comunità e nazione in quanto costituenti il presupposto per la civile convivenza tra le persone e l'effettivo riconoscimento dei diritti umani e civili.
3. Il Comune si fa promotore di iniziative per instaurare rapporti con altre comunità dirette alla comprensione delle rispettive culture, alla cooperazione, allo scambio di esperienze nella realizzazione dei diritti dei cittadini e nei settori dell'educazione e dell'informazione.

Articolo 7

OBIETTIVI DEL COMUNE

1. Il Comune individua quali obiettivi primari della propria azione politica ed amministrativa:
 - a) la tutela dell'identità e delle tradizioni locali, dei beni ambientali e culturali;
 - b) il conseguimento, da parte di tutti, di pieni ed effettivi diritti di cittadinanza, promovendo opportune iniziative nei confronti dei soggetti più deboli della comunità, in particolare dei giovani, degli anziani e dei portatori di handicap;
 - c) la promozione di un equilibrato sviluppo economico e sociale incentrato sulla valorizzazione delle risorse ambientali e culturali, sulla qualificazione dei servizi ed indirizzato ad assicurare a tutti i cittadini il diritto al lavoro;
 - d) la promozione e la diffusione della cultura e dello sport in tutte le loro forme ed espressioni.

Articolo 8
LA PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune si impegna a rappresentare gli specifici interessi della comunità locale partecipando, secondo gli indirizzi deliberati dal consiglio, ai procedimenti di formazione degli atti di pianificazione della Provincia e della Regione.
2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Articolo 9
REGOLAMENTI COMUNALI

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto.
I regolamenti sono atti fondamentali del Comune e sono approvati dal consiglio o dalla giunta in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano la competenza ad adottarli.
2. I regolamenti, dopo l'esecutività del provvedimento di adozione, sono pubblicati per 15 giorni all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

TITOLO II
FORME DI PARTECIPAZIONE

CAPO I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Articolo 10
PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa al fine di individuare le soluzioni migliori ai problemi della comunità.
2. A tal fine:
 - a) assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto all'informazione e all'accesso ai provvedimenti amministrativi;
 - b) garantisce la partecipazione degli interessati nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla Legge 241/1990.
 - c) valorizza le libere forme associative e di volontariato;
 - d) promuove organismi di partecipazione popolare;
 - e) promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Articolo 11
INFORMAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

1. E' garantito a tutti i cittadini l'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi emanati dagli organi comunali.
2. Il diritto si esercita mediante visione degli atti e dei documenti ed estrazione di loro copia, previa richiesta alla segreteria comunale, che ne cura la trasmissione agli uffici interessati. La richiesta di visione e copia è soddisfatta dal Comune contemperando

gli interessi giuridicamente rilevanti del richiedente con le esigenze di funzionalità e buon andamento dell'amministrazione.

3. La visione degli atti e dei documenti non comporta il pagamento di alcun tipo di onere. Il rilascio di copie è soggetto al pagamento di una somma corrispondente al loro costo, stabilito dal regolamento, tenendo conto anche del costo di utilizzazione del personale necessario per la formazione delle copie.
4. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto stabilito dal regolamento, in quanto la loro diffusione potrebbe pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o dei gruppi o delle imprese.
5. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, il Comune, con le modalità stabilite dal regolamento, assicura alla popolazione informazioni sull'attività svolta ed in particolare sul funzionamento dei servizi, sulle condizioni ed i requisiti per accedervi, sulle caratteristiche delle prestazioni.
6. Il Comune individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti e garantisce ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardino con sollecitudine, esattezza, inequivocità e completezza.
7. L'accesso da parte di enti, organizzazioni di volontariato e associazioni alle strutture ed ai servizi comunali, è disciplinato dal regolamento.

Articolo 12

TUTELA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

1. Al fine di tutelare le situazioni giuridiche soggettive, il Comune dà notizia dell'avvio di ciascun procedimento amministrativo, mediante comunicazione personale o con altre idonee forme di pubblicità, qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa:
 - a) ai soggetti destinatari del provvedimento finale, salvi i casi di procedimento attivato a loro istanza;
 - b) ai soggetti, anche portatori di interessi pubblici o diffusi, che possano subire pregiudizio dall'esito del procedimento e siano facilmente individuabili dall'amministrazione;
 - c) ai soggetti che per legge debbano intervenire nel procedimento.
2. I soggetti indicati nel comma precedente, hanno facoltà di intervenire nel procedimento mediante presentazione di memorie o chiedendo di essere sentiti nei termini rispettivamente indicati nell'avviso. Essi hanno altresì diritto di prendere visione degli atti del procedimento, compresi quelli riservati se ciò sia necessario per la cura o la tutela dei loro interessi giuridici, e di estrarne copia, salvo le limitazioni in conformità alla Legge 675/1996.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per l'emanazione di atti a contenuto normativo o comunque generale, e per gli atti di pianificazione. Restano comunque salve le disposizioni inerenti a specifici procedimenti.
4. Il Comune adotta le misure regolamentari e organizzative idonee a garantire l'applicazione delle suddette disposizioni.
5. Il diritto alla riservatezza delle persone è tutelato dal regolamento con particolare riferimento agli atti e ai documenti concernenti le condizioni di salute, quelle personali e familiari e quelle economiche.
6. Per assicurare il diritto alla riservatezza possono essere stabilite limitazioni all'accesso ai documenti, consistenti nella loro esibizione parziale o in forma aggregata, e con esclusione della possibilità di individuazione dei soggetti interessati.

7. Le limitazioni all'accesso dei documenti o il loro rinvio temporaneo è disposto dal sindaco con provvedimento motivato.
8. Le associazioni di protezione ambientale, di cui all'articolo n.13 della Legge 8 luglio 1986, n.349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'Ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

CAPO II ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

Articolo 13 ISTANZE E LORO SVOLGIMENTO

1. Tutti i cittadini residenti o abitualmente soggiornanti hanno facoltà di presentare istanze all'amministrazione per sollecitare, nell'interesse collettivo, puntuali interventi o provvedimenti in attuazione di delibere adottate dal consiglio comunale o dalla giunta; o per chiedere la cessazione di attività, omissioni, ritardi non conformi alle suddette delibere.
2. L'istanza, redatta in forma scritta e firmata con indicazione del domicilio del presentatore, deve contenere:
 - a) l'esposizione della situazione che si ritiene non conforme all'interesse collettivo a causa dell'attività o dell'inattività dell'amministrazione;
 - b) il riferimento alla delibera che si ritiene inosservata o inadempita;
 - c) l'indicazione del tipo di intervento o provvedimento sollecitato.
3. Il sindaco, il dirigente o il responsabile del servizio cui l'istanza è stata trasmessa, entro 20 giorni dal suo ricevimento, comunica per iscritto al presentatore le ragioni del mancato provvedimento ovvero il termine entro cui si intende provvedere.

Articolo 14 PETIZIONI E LORO SVOLGIMENTO

1. Le petizioni sono rivolte al sindaco dai cittadini e dalle associazioni per esporre comuni necessità o per richiedere provvedimenti di interesse collettivo.
2. La petizione è presentata in forma scritta e succintamente motivata, ed è sottoscritta dai presentatori o dal responsabile dell'associazione.
3. Il sindaco risponde entro 20 giorni dal suo ricevimento, sentito ove necessario la giunta, e nel caso la petizione riguardi questioni o solleciti atti di competenza del consiglio comunale, la sottopone al consiglio stesso entro 90 giorni.

Articolo 15 PROPOSTE DI DELIBERA E LORO SVOLGIMENTO

1. Le proposte di delibera sono indirizzate alla giunta o al consiglio comunale, per gli atti di rispettiva competenza, da un numero di cittadini non inferiore a 50, o dalle associazioni, previa approvazione dell'iniziativa in assemblea, con esclusione di materie riguardanti:
 - a) i piani finanziari, i bilanci annuali e pluriennali, i piani territoriali e urbanistici;
 - b) l'assunzione, la mobilità del personale e il relativo stato giuridico e trattamento economico;
 - c) la concessione di pubblici servizi;
 - d) i contratti;
 - e) la nomina e la revoca dei rappresentanti del Comune presso qualsiasi ente;
 - f) materie riguardanti le minoranze etniche;

- g) gli atti consiliari, la proposta dei quali sia riservata dalla legge o dallo statuto alla giunta.
2. La proposta di delibera, accompagnata da una relazione che ne illustra gli scopi, è formulata in maniera puntuale e completa in tutti gli elementi che ne rendano possibile l'adozione.
 3. Le singole proposte di delibera, sono poste in votazione del consiglio o della giunta comunale entro 90 giorni dal loro deposito, previa audizione dei delegati dei promotori.

CAPO III LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Articolo 16 ASSOCIAZIONI DI CITTADINI

1. Tutti concorrono allo sviluppo sociale e civile del Comune anche attraverso libere forme associative.
2. Alle associazioni che perseguono finalità di solidarietà nei confronti delle persone, di tutela del territorio e dei beni ambientali, di promozione culturale e sportiva, di valorizzazione del tempo libero o, comunque, finalità di rilevanza pubblica e di interesse collettivo, il Comune riconosce il diritto di essere consultate prima dell'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio comunale, che riguardino direttamente il settore nel quale operano.
A tali associazioni sono garantiti i diritti delle persone giuridiche, autonomia e indipendenza.
3. Ai fini del presente statuto, i comitati aventi atti costitutivi sono considerati associazioni.

Articolo 17 REGISTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

1. Le associazioni di cui all'art.16/2 esercitano i poteri alle medesime riconosciuti dallo statuto, purché in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) atto costitutivo o statuto con indicazione dei fini sociali e delle forme di finanziamento;
 - b) numero di iscritti non inferiore a 10 se l'associazione non ha personalità giuridica;
 - c) individuazione delle cariche sociali e pubblicità degli iscritti.
2. Le associazioni depositano la documentazione relativa alla sussistenza dei sopraddetti requisiti, unitamente a una relazione sull'attività svolta almeno nell'ultimo anno, presso la segreteria del Comune.

Articolo 18 ACCESSO DELLE ASSOCIAZIONI REGistrate A STRUTTURE E SERVIZI COMUNALI

1. Tutte le associazioni registrate possono avvalersi dei servizi e delle strutture comunali che facilitino lo svolgimento delle loro attività sociali. Il Comune assicura in particolare la disponibilità alle associazioni degli archivi di documentazione non coperti da riservatezza e di sale e di altri spazi per le riunioni.
2. Alle associazioni operanti senza fini di lucro il Comune può erogare contributi economici, può concedere l'uso di locali comunali da destinare a propria sede, di sale pubbliche e di attrezzature per specifiche iniziative o altre forme di agevolazioni finalizzate allo svolgimento dell'attività associativa.

3. L'accesso a tali servizi e strutture è disciplinato dal regolamento sulla partecipazione approvato dal consiglio comunale. Il regolamento indica le modalità di concessione di contributi o di godimento di strutture, beni e servizi dell'ente in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Sull'accogliibilità delle domande si pronuncia, adottando specifico atto deliberativo, la giunta comunale, sentito il parere della conferenza dei capigruppo.
5. Ai fini della collaborazione nella gestione dei servizi di preminente interesse collettivo o per lo svolgimento di compiti specifici, il consiglio comunale può deliberare la stipulazione di apposite convenzioni con singole associazioni. In tali convenzioni sono indicate le prestazioni offerte dall'associazione e la loro durata, la forma di sostegno all'attività dell'associazione, nonché le garanzie a tutela del corretto adempimento dell'attività.
6. Il Comune promuove altresì forme di volontariato per il coinvolgimento della cittadinanza in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce a costante rischio di emarginazione.

CAPO IV CONSULTAZIONI E REFERENDUM

Articolo 19 CONSULTAZIONI DELLA POPOLAZIONE

1. Il sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale a maggioranza qualificata dei suoi componenti, indice consultazione popolare per accertare l'orientamento dei cittadini su singole questioni in materie di esclusiva competenza comunale concernenti l'assetto territoriale e urbanistico, la salvaguardia ambientale, l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi pubblici di interesse generale, l'esercizio dell'autonomia comunale nella determinazione di imposte, tasse e tariffe.
2. Partecipano alle votazioni consultive gli elettori del Comune.
3. Il quesito da sottoporre a votazione viene redatto tecnicamente dal segretario comunale, sentito il parere di tre esperti in materie giuridiche, designati ai sensi del regolamento sulla partecipazione.
4. Il quesito deve uniformarsi ai criteri della semplicità e chiarezza, in modo da garantire l'espressione di un voto libero e consapevole.
5. Il consiglio comunale nella delibera di indizione della consultazione approva il quesito da sottoporre a votazione.
6. Le consultazioni sono indette entro tre mesi dal giorno di approvazione delle delibere che le hanno promosse e non si possono svolgere in concomitanza con elezioni politiche e amministrative, del Parlamento europeo, nonché con referendum statali e regionali.
7. Il regolamento sulla partecipazione disciplina le modalità relative alla campagna di informazione della popolazione e all'organizzazione e svolgimento delle consultazioni.
8. Entro 60 giorni dalla data di effettuazione della consultazione, gli organi che l'hanno promossa deliberano in merito, anche mediante l'approvazione di un atto di indirizzo che tenga conto della consultazione stessa.

Articolo 20 REFERENDUM: INIZIATIVA ED OGGETTO

1. Una frazione del corpo elettorale non inferiore al 20% degli elettori del Comune, può richiedere:
 - a) referendum consultivo, per conoscere l'opinione della cittadinanza su argomenti che ricadono nella potestà decisionale del Comune;
 - b) referendum costitutivo, per chiedere l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme regolamentari o l'adozione di atti amministrativi generali;

- c) referendum abrogativo per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di norme regolamentari emanate dal Comune o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.
2. Non è ammesso referendum su questioni riguardanti gli atti che rientrano nelle materie indicate nell'articolo 15 comma 1, alle lettere a, b, c, d, e, f, né su questioni riguardanti la disciplina di tariffe e di tributi.
3. La questione oggetto di referendum è formulata da un comitato promotore composto da almeno 10 elettori del Comune, attraverso un quesito redatto in termini semplici e chiari in modo da consentire la sua immediata comprensione da parte di tutti gli elettori. Al comitato, le strutture comunali dovranno dare compiute informazioni ed adeguato supporto per la formulazione della proposta.
4. La proposta di referendum costitutivo deve consistere del testo dell'atto che si intende approvare, comprensiva delle indicazioni di copertura della eventuale spesa.
5. La proposta di referendum abrogativo deve indicare puntualmente gli atti che si intendono abrogare; essa non può avere carattere emendativo, ma può tuttavia riguardare solo una parte dell'atto cui la proposta si riferisce purché tale parte abbia autonomo e compiuto contenuto decisionale.

Articolo 21

REFERENDUM: PROCEDIMENTO E REGOLAMENTO

1. I promotori del referendum, prima di procedere alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie per la sua indizione, presentano alla conferenza dei capigruppo i termini della questione o lo schema del quesito perché ne accerti, unitamente al segretario comunale, l'ammissibilità e perché provveda, d'intesa con i promotori stessi, alla definitiva formulazione tecnica del quesito.
2. Il comitato promotore del referendum deve acquisire sulla proposta, prima di sottoporla alla conferenza dei capigruppo, i pareri di regolarità che sarebbero necessari qualora gli atti costitutivi o abrogativi fossero assunti dagli organi comunali.
3. Sull'ammissibilità del referendum, inerente anche alla rispondenza della proposta alle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art.20, si pronuncia motivatamente la conferenza dei capigruppo, sentito il parere del segretario comunale, entro 15 giorni dalla richiesta e una commissione di 3 esperti in materie giuridiche, previamente nominata dalla giunta, entro i successivi 30 giorni.
La conferenza dei capigruppo può indicare al comitato promotore le modifiche della proposta ritenute necessarie per la sua ammissibilità.
4. Entro 3 mesi dalla richiesta di referendum con quesito definitivo, i promotori stessi devono depositare presso la segreteria del Comune la richiesta di referendum corredata delle sottoscrizioni autenticate degli elettori, nel numero indicato all'articolo 20 comma 1.
5. Il segretario comunale, entro 15 giorni dal deposito della richiesta, accerta e attesta la regolarità formale della medesima ai sensi dello statuto e del regolamento sulla partecipazione e ne dà comunicazione al sindaco.
6. Il sindaco indice il referendum in una data in cui non si svolgano le votazioni indicate all'art.19 comma 6, e preferibilmente in un'unica tornata annuale.
7. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione almeno il 50% degli aventi diritto e se ha raggiunto un numero di voti pari alla maggioranza dei votanti.
8. Per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per i referendum regionali.
9. Se la proposta referendaria è approvata, entro 30 giorni dalla data di svolgimento del referendum, il sindaco presenta al consiglio, per la votazione, un motivato atto di adesione all'esito del referendum medesimo.

10. Oltre a quanto previsto dall'art.19/7, il regolamento sulla partecipazione disciplina le modalità relative:
 - a) alla raccolta ed autenticazione delle firme;
 - b) alla concessione gratuita di strutture e spazi pubblici per un'ampia informazione sulle iniziative referendarie;
 - c) alle forme di libero dibattito sulle questioni oggetto di referendum nei 30 giorni antecedenti la votazione.
11. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'amministrazione comunale farà fronte con mezzi ordinari di bilancio.

TITOLO III ORDINAMENTO DEL COMUNE

Articolo 22 ORGANI DEL COMUNE E STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

1. Sono organi di governo del Comune:
 - a) il consiglio comunale;
 - b) la giunta comunale;
 - c) il sindaco.
2. Sono organi di gestione:
 - a) il segretario;
 - b) i dirigenti o i responsabili del servizio.
3. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
4. La giunta comunale compie tutti gli atti di competenza degli organi di governo non riservati al consiglio o di competenza del sindaco.
5. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. E' il legale rappresentante dell'Ente. E' capo dell'Amministrazione e Ufficiale di governo per i servizi di competenza statale.
6. I casi di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali, nonché il loro status e la loro condizione giuridica sono regolati dal D.Lgs.267/2000.
7. Il comportamento del sindaco, dei consiglieri e dei componenti della giunta comunale, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti o dei responsabili del servizio.
8. Il sindaco, i componenti della giunta e i consiglieri comunali devono obbligatoriamente astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti direttamente o indirettamente interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
9. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del Comune.
10. Al sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato prendere parte in servizi, esazione di diritti, somministrazioni ed appalti di opere, ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 23 RUOLO DEL CONSIGLIO

1. Il consiglio comunale, organo immediatamente rappresentativo della comunità civica, è titolare della funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo nei confronti degli altri organi politici, dell'organizzazione amministrativa e degli enti dipendenti.
2. Al consiglio spetta l'adozione degli atti di autonomia statutaria, regolamentare e finanziaria assegnati al Comune dalla legge.
3. Il consiglio delibera in via esclusiva sugli atti fondamentali individuati dalle disposizioni di legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
4. Il consiglio comunale provvede inoltre alla nomina e alla revoca dei rappresentanti presso enti, istituzioni ed aziende ad esso espressamente riservato dalla legge.

Articolo 24 COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Nell'esercizio della sua funzione di controllo politico-amministrativo, il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti:
 - a) *Organizzazione istituzionale dell'ente:*
 - adozione degli atti di autonomia statutaria, regolamentare e finanziaria assegnati al Comune dalla legge;
 - convalida dei consiglieri eletti e loro surrogazione;
 - istituzione degli organismi di partecipazione, loro compiti e norme di funzionamento;
 - costituzione delle commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione (commissione di garanzia);
 - costituzione delle commissioni consiliari.
 - b) *Indirizzo dell'attività:*
 - indirizzi generali di governo;
 - relazioni previsionali e programmatiche e piani finanziari;
 - programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici;
 - bilanci annuali, pluriennali, relative variazioni e rendiconto;
 - piani territoriali ed urbanistici, piani particolareggiati e piani di recupero, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione ed eventuali deroghe ad essi; pareri da rendere per dette materie;
 - modalità per l'esercizio della vigilanza su aziende, istituzioni, enti dipendenti e controllati, nonché le forme e i termini per la relazione annuale della giunta in ordine alla verifica dei risultati della loro gestione.
 - c) *Controllo dei risultati di gestione:*
 - controllo dello stato di attuazione dei programmi, della capacità di spesa, dei rendiconti di gestione e dei conti consuntivi riguardanti i programmi stessi;
 - individuazione di forma e termini per la collaborazione con il revisore del conto.
 - d) *Esplorazione dell'autonomia giuridica:*
 - regolamenti comunali con esclusione di quelli la cui adozione la legge riserva ad altro organo;
 - istituzione e ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
 - disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

e) *Organizzazione interna dell'ente:*

- criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- assunzione diretta dei pubblici servizi;
- concessione dei pubblici servizi;
- costituzione di istituzioni;
- costituzione di aziende speciali e loro statuti;
- indirizzi operativi per le aziende e istituzioni;
- costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata;
- regolamenti di organizzazione;
- affidamento a terzi di attività o servizi mediante convenzione.

f) *Organizzazione esterna dell'ente:*

- convenzioni tra Comuni, con la Provincia ed altri enti pubblici;
- costituzione e modificazioni di consorzi ed altre forme associative e di cooperazione, unioni di comuni ed accordi di programma;
- definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

g) *Gestione ordinaria e straordinaria:*

- acquisti e alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
- partecipazione a società di capitali;
- contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali del consiglio, ed emissione di prestiti obbligazionari;
- spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.

2. Le deliberazioni del consiglio comunale devono essere corredate dei pareri di cui all'articolo 47 dello statuto.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

Articolo 25

DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

1. Nella seduta di insediamento del consiglio comunale, il sindaco presenta le linee programmatiche cui egli intende conformare le azioni ed i progetti da realizzare nel corso del mandato, formulate sentita la giunta. Nella stessa seduta il consiglio discute le linee programmatiche enunciando eventualmente indicazioni per la definizione del documento di programma.
2. Il sindaco, tenuto conto delle enunciazioni consiliari, definisce il documento di programma, trasmettendone sollecitamente il testo ai capigruppo consiliari.
3. Entro i successivi 60 giorni dalla seduta di insediamento, il consiglio comunale esamina il documento di programma che viene sottoposto a votazione finale.
4. Copia del documento di programma resta depositata presso l'ufficio di segreteria a disposizione dei cittadini.

Articolo 26
PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO ALLA VERIFICA DI ATTUAZIONE E
ALL'ADEGUAMENTO PERIODICO DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

1. Il sindaco, unitamente agli assessori, riferisce annualmente in consiglio comunale, in una seduta antecedente alla predisposizione dei documenti di bilancio, sulla attuazione del programma e sugli opportuni adeguamenti, dando anche conto dell'operato delle strutture dirigenziali ai fini dell'efficace ed efficiente perseguimento degli obiettivi fissati.
2. Il consiglio si esprime con approvazione di ordini del giorno sullo stato di attuazione del programma.
3. Il consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia tutto o in parte non più adeguato, può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.
4. Il sindaco e la giunta comunale tengono conto delle indicazioni consiliari di adeguamento programmatico nella predisposizione degli atti di bilancio.

Articolo 27
PRESIDENZA, CONVOCAZIONE, PUBBLICITA'

1. Il consiglio è presieduto dal sindaco; tuttavia, qualora questi rinunci a presiedere l'assemblea, la presidenza è attribuita ad un consigliere comunale, che viene eletto nella prima seduta del consiglio successiva alle elezioni.
2. Il presidente è eletto per l'intero mandato del consiglio, con votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei membri assegnati nei primi due scrutini e a maggioranza assoluta dei medesimi negli scrutini successivi, anche se tenuti nella stessa seduta.
Il presidente così eletto, è sostituito, in caso di impedimento temporaneo o sospensione, dal vice presidente, eletto con le stesse modalità del presidente.
3. Il presidente provvede alla convocazione e alla conduzione dei lavori e delle attività del consiglio secondo le modalità specificate nel regolamento.
4. Il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Entro lo stesso termine di 20 giorni il consiglio comunale deve essere convocato su proposta del revisore del conto, ai sensi dell'articolo 67/8 dello statuto.
5. Il presidente del consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
6. La convocazione del consiglio è effettuata mediante consegna di avviso a domicilio, fatta constatare da messo notificatore. L'avviso, con allegato l'ordine del giorno, è recapitato ai consiglieri secondo le disposizioni regolamentari.
7. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. Non possono essere pubbliche nel momento in cui, sono sottoposte a trattazione questioni comportanti apprezzamenti sulla qualità o sulle attitudini di persone fisiche o sulla loro condotta.
La determinazione di procedere in seduta segreta è accompagnata da succinta motivazione.
Sono sempre pubbliche le sedute inerenti alla nomina e revoca dei rappresentanti comunali in enti, aziende, istituzioni, consorzi o società, salvi i casi previsti dal regolamento.

Articolo 28
GRUPPI CONSILIARI

1. Il regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, la modalità di convocazione dei capigruppo, nonché l'istituzione della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Articolo 29
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il consiglio si avvale di commissioni permanenti con funzioni consultive e referenti, istituite con criterio proporzionale e comunque in modo da assicurare la rappresentanza di ciascun gruppo. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
2. E' facoltà del consiglio comunale istituire commissioni speciali o temporanee per l'istruttoria e l'approfondimento di problemi specifici e su materie di particolare interesse per il consiglio, nel rispetto della rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi.
3. In seno al consiglio comunale può essere inoltre istituita una commissione di garanzia che effettua, su mandato del consiglio stesso, udienze e indagini conoscitive sull'attività dell'amministrazione, a tutela dei diritti dei cittadini e a garanzia dell'imparzialità, correttezza, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa.
4. Le competenze e la durata delle commissioni previste dai commi 2 e 3 sono determinate dalla deliberazione istitutiva.
5. E' attribuita alle opposizioni la presidenza della commissione consiliare di garanzia e di quelle altre che il consiglio comunale ritenga di istituire con funzione di indagine e di controllo. Il regolamento determina la procedura di nomina del presidente.

Articolo 30
DIRITTI, POTERI E OBBLIGHI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'art.27, comma 4 dello statuto e di presentare interrogazioni e mozioni.
3. Il sindaco, o l'assessore da esso delegato, risponde entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono definite dal regolamento per il funzionamento degli organi collegiali.
4. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
5. I consiglieri comunali possono proporre emendamenti da apportare allo schema di bilancio annuale dando al contempo indicazioni dei necessari mezzi di copertura finanziaria, in conformità al vigente regolamento di contabilità.

Articolo 31
DIMISSIONI, SUPPLENZA E DECADENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Nel consiglio comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto e sino all'esaurimento della lista stessa.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, sono presentate per iscritto al consiglio per il tramite del segretario comunale che ne dispone l'immediata acquisizione al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Nel caso di sospensione di un consigliere, adottata ai sensi dell'art.59 del D.Lgs.267/2000, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.
4. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di una delle cause di incandidabilità, di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge, ovvero qualora non partecipi, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del consiglio comunale. Le modalità e la procedura per dichiarare la decadenza sono stabilite nel regolamento per il funzionamento degli organi collegiali.

Articolo 32

SURROGAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. Il consiglio comunale, entro 10 giorni dalle dimissioni o dalla dichiarazione di decadenza di singoli consiglieri, deve procedere alla surrogazione degli stessi con separate deliberazioni, seguendo l'ordine quale risulta al protocollo dell'ente. Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio comunale a norma dell'art.141 del D.Lgs.267/2000.
2. Il consiglio comunale, in tale sede, deve pronunciarsi soltanto circa la sussistenza delle cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità dei nuovi consiglieri.

Articolo 33

REGOLAMENTO INTERNO

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi membri.

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 34

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, scelti dal sindaco, non inferiore a due e non superiore a quattro.
2. Il sindaco garantisce nella composizione della giunta la presenza di entrambi i sessi, enunciando espressamente, in caso negativo, le ragioni della mancata compresenza, sulle quali il consiglio comunale esprime valutazioni.

Articolo 35

MODALITA' DI ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge; è membro del consiglio comunale con diritto di voto.
2. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui il vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

3. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio comunale ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere, secondo le leggi vigenti.

Articolo 36 COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La giunta comunale, collabora con il sindaco nel governo del Comune ed esercita tutte le funzioni non riservate dalla legge e dallo statuto al consiglio e che non ricadano nelle competenze del sindaco, del segretario o dei funzionari dirigenti.
2. La giunta attua gli indirizzi generali del consiglio ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
3. Riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
4. In particolare predispone e presenta al consiglio per l'approvazione le proposte riguardanti:
 - a) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - b) gli schemi di statuto di aziende e società controllate dal Comune e gli schemi di regolamento e di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - c) i programmi, le relazioni, i piani finanziari, territoriali, urbanistici e le opere pubbliche, la pianta organica e le sue variazioni;
 - d) le convenzioni con altri enti pubblici e la costituzione e modificazione di forme associative;
 - e) l'istituzione e ordinamento dei tributi e la disciplina delle tariffe, l'assunzione di servizi pubblici e la determinazione delle modalità della loro gestione;
 - f) la contrazione di mutui ed emissione di prestiti obbligazionari, acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari, appalti e concessioni di competenza del consiglio comunale.
5. Le deliberazioni di giunta devono essere corredate dei pareri di cui all'art.47 dello statuto.
6. Contestualmente alla pubblicazione all'albo, le deliberazioni della giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari e affisse in luoghi aperti al pubblico: i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dal regolamento.

Articolo 37 COMPETENZE DEGLI ASSESSORI

1. Il sindaco conferisce ai singoli assessori, attraverso delega, l'esercizio di attribuzioni preferibilmente per settori organici di materia. La delega è conferita in forma scritta ed è revocabile o modificabile.
2. Della delega è data comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva al suo conferimento.
3. Il sindaco ha facoltà di sostituirsi, con adeguata motivazione, all'assessore in tutti i casi in cui ritenga di riassumere la responsabilità dell'emanazione dell'atto.

Articolo 38 DIMISSIONI, REVOCA, DECADENZA E SOSTITUZIONE DEGLI ASSESSORI

1. Le dimissioni di singoli assessori sono presentate per iscritto al sindaco che le comunica entro le successive 24 ore al segretario comunale, perché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo generale del Comune, e al consiglio comunale nella prima seduta utile, unitamente alla nomina del nuovo assessore in sostituzione del dimissionario.

2. Il sindaco può revocare in ogni momento uno o più assessori. Della revoca viene data comunicazione al segretario comunale e ai capigruppo consiliari entro le successive 24 ore e al consiglio, con messaggio adeguatamente motivato, nella prima seduta successiva alla revoca, unitamente alla nomina dei sostituti.
3. La decadenza per effetto di pronuncia di organi giudiziari nei casi previsti dalla legge è immediatamente comunicata dal sindaco alla segreteria comunale.

CAPO III IL SINDACO

Articolo 39 COMPETENZE DEL SINDACO

1. Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale, assicura l'unità dell'indirizzo politico locale rispondendone al consiglio ed esercita le competenze indicate dall'art.50 del D.Lgs.267/2000 e dal presente statuto.
2. In particolare il sindaco:
 - a) convoca e presiede la giunta e, se non eletto il presidente, il consiglio comunale e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
 - b) esercita inoltre le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
 - c) quale rappresentante della comunità locale, adotta le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
 - d) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - e) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
 - f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali;
 - g) rappresenta in giudizio l'amministrazione comunale previa deliberazione della giunta.
3. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana secondo la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana, le leggi dello Stato, lo statuto del Comune e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il bene pubblico". Il sindaco assume la pienezza delle sue funzioni al momento della prestazione del giuramento.
4. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica italiana e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Articolo 40 ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il sindaco quale ufficiale del Governo sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - c) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di sicurezza e di polizia giudiziaria;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
 3. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Articolo 41 IL VICESINDACO

1. Il sindaco con proprio decreto nomina tra gli assessori un vicesindaco, che lo sostituisce in caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione dalle funzioni.
2. In caso di assenza, impedimento o sospensione del vicesindaco, le funzioni del sindaco sono assunte dall'assessore anziano. E' assessore anziano l'assessore indicato per primo nella lista degli assessori comunicata al consiglio comunale.
3. Gli atti del vicesindaco devono recare espressa indicazione dell'assenza o dell'impedimento del sindaco.

Articolo 41-bis CONSIGLIERI DELEGATI

Il Sindaco può nominare, in aggiunta e non in alternativa ai componenti della Giunta, "consiglieri delegati".

I consiglieri delegati:

- a) esercitano funzioni di indirizzo e di coordinamento su determinate materie e servizi comunali, non svolgendo compiti di amministrazione attiva ne decisionali;
- b) devono riferire, in merito all'attività svolta, al Sindaco ed alla Giunta Comunale per l'adozione degli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza;
- c) non esercitano nei confronti dei funzionari amministrativi alcun potere ulteriore rispetto a quello dei consiglieri comunali in quanto tali;
- d) non possono assumere atti a rilevanza esterna ovvero di amministrazione attiva, che restano di competenza del Sindaco e della Giunta e, comunque, non possono adottare atti di gestione spettanti al personale;
- e) non sono componenti della Giunta e non rivestono la carica formale di assessore;
- f) possono assistere alle sedute di Giunta, previa autorizzazione del Sindaco, al solo fine di illustrare gli esiti della loro attività, senza diritto di voto;
- g) non ricevono per l'attività svolta alcun compenso aggiuntivo. La nomina dei consiglieri delegati è comunicata al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Articolo 42 MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei membri del consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua

presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

3. Il consiglio comunale prima di discutere e votare la mozione di sfiducia, a norma dell'art.26 del regolamento per il funzionamento degli organi collegiali, non può procedere all'esame di alcun altro oggetto.

Articolo 43

DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, O DECESSO DEL SINDACO

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
2. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio stesso, con contestuale nomina di un commissario.
3. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonché della giunta.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

CAPO I

UFFICI E PERSONALE

Articolo 44

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune, in base ai principi fissati dal D.Lgs.267/2000, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'ordinamento degli uffici e del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad esso attribuiti.
2. La giunta disciplina, con proprio regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi:
 - a) nel rispetto della legge, dello statuto e dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
 - b) sulla base di criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione;
 - c) secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Spetta ai dirigenti o ai responsabili dei servizi la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dallo statuto e dal regolamento. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti o ai responsabili dei servizi mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
4. Spettano ai dirigenti o ai responsabili dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale.
5. Sono attribuiti ai dirigenti o ai responsabili dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi

politici, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo, comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento, riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
6. I dirigenti o i responsabili dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
7. Gli incarichi dirigenziali o la nomina dei responsabili dei servizi sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco, e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave e reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.
8. I contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire, possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente, in misura non superiore ad una unità.
9. I contratti di cui al precedente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità "ad personam" commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
10. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati da accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati in base alla vigente normativa.
11. Con apposito regolamento, in conformità delle disposizioni di legge vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro si norma la materia della disciplina del personale dipendente.

Articolo 45 **DIRETTORE GENERALE**

1. Previa stipula di convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti, e previa deliberazione della giunta, il sindaco può nominare un

direttore generale al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato e secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provveda ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco, e che sovrintenda alla gestione dell'ente, perseguendo livelli di efficacia ed efficienza.

Il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

2. In assenza della convenzione di cui al precedente comma il sindaco può conferire al segretario comunale, ai sensi dell'art.39 comma 2 dello statuto, le funzioni di direttore generale.
3. Previa deliberazione della giunta comunale, il direttore generale può essere revocato dal sindaco prima dello scadere dell'incarico, che comunque non può eccedere la durata del mandato del sindaco.

Articolo 46

SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Comune ha un Segretario titolare funzionario pubblico, avente personalità giuridica di diritto pubblico. La legge e i regolamenti di cui al Titolo IV, Capo II della Parte I del D.Lgs.267/2000 disciplinano l'intera materia e gli istituti relativi al segretario comunale, mentre il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D.Lgs.29/1993 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il segretario del Comune, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, è nominato dal sindaco.
3. La nomina ha la durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che lo ha nominato. Il segretario continua ad esercitare le funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali il segretario è confermato.
4. Il segretario può essere revocato dal sindaco con provvedimento motivato, previa deliberazione della giunta comunale, per violazione dei doveri d'ufficio.
5. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Qualora il sindaco lo richieda, per particolari atti o provvedimenti, il segretario comunale svolgerà i compiti su richiamati anche a mezzo di relazioni e contributi scritti.
6. Il segretario, ove non si sia provveduto alla nomina del direttore generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici e delle funzioni dei dirigenti o dei responsabili dei servizi, curando l'attuazione dei provvedimenti. Il segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) esprime il parere di cui all'art.47, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
 - c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dai regolamenti o conferitagli dal sindaco;
 - e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'art.45, comma 2 dello statuto.
7. Il segretario comunale, ove non sia stato nominato un direttore generale, è il capo del personale, partecipa a pieno titolo alle riunioni con le organizzazioni sindacali dei dipendenti e adotta tutti i provvedimenti di gestione del personale esercitando autonomi poteri di spesa.

8. E' data facoltà al segretario comunale, nell'ambito delle proprie funzioni, di conferire la competenza per particolari determinazioni o atti, ai dipendenti apicali che ricoprano posti in dotazione organica per il cui accesso dall'esterno è previsto il possesso del diploma di laurea.

Articolo 47

PARERI

1. La giunta ed il consiglio adottano le deliberazioni di loro competenza sulla base di proposte corredate dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, nonché, ove prescritta, l'attestazione della copertura finanziaria forniti dal responsabile del servizio. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. La giunta ed il consiglio, ove intendano discostarsi dalla proposta, predispongono una nuova proposta sulla quale deliberano dopo aver rinnovato l'acquisizione dei pareri prescritti. Si prescinde da tale rinnovazione per le modificazioni tendenti ad adeguare la deliberazione al contenuto dei pareri resi sulla relativa proposta.
3. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, i pareri sono espressi dal segretario comunale in relazione alle sue competenze.
4. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

CAPO II

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI E FORME DI ASSOCIAZIONE E COOPERAZIONE

Articolo 48

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

- 1 Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici, ad esso riservati in via esclusiva dalla legge, informandosi ai principi di efficienza nella produzione, efficacia nell'erogazione ed economicità operativa e, in coerenza con le finalità di equità e solidarietà, adottando forme organizzative omogenee alla natura di ciascun servizio e alla tipologia delle prestazioni.
- 2 Le determinazioni inerenti all'organizzazione dei servizi pubblici danno atto, in modo congruo e circostanziato, del rispetto dei principi di cui al comma 1, nonché del livello qualitativo raggiunto.
- 3 La determinazione della gestione di un pubblico servizio, gli obiettivi che si intendono conseguire, il piano tecnico e finanziario e la scelta della forma organizzativa sono deliberati, su proposta della giunta, dal consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
- 4 Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) con apposite convenzioni tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;
 - d) con appositi consorzi tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;
 - e) per mezzo di istituzioni per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - f) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata costituite o partecipate dall'ente titolare di pubblico servizio con la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio.
5. Ai servizi pubblici locali si applica quanto previsto dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n.286, relativamente alla loro qualità ed alla carta dei servizi.

6. Il Comune ricorre alla gestione associata di funzioni e di servizi di competenza comunale mediante la stipula di convenzioni, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.267/2000, ovvero mediante consorzi, ai sensi dell'art.31 del medesimo D.Lgs.
7. Per la realizzazione e l'attuazione delle convenzioni e dei consorzi previsti dal precedente comma, il Comune si ispira al principio di leale collaborazione con gli altri enti locali e all'esigenza di assicurare una efficace integrazione fra la propria attività e quella delle altre amministrazioni, in considerazione anche dei rapporti economici e sociali del Comune con i Comuni circostanti.

Articolo 49 CONVENZIONI

1. Il consiglio comunale coordina, mediante convenzione, l'erogazione dei servizi a domanda individuale nel territorio del Comune con l'erogazione dei servizi dello stesso genere effettuata da Comuni finitimi nel rispettivo territorio.
2. Il consiglio comunale può deliberare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni o con la Provincia per la gestione di servizi in forma associata.
3. Ai fini della stipulazione delle convenzioni previste dal comma 2, il consiglio comunale verifica preventivamente:
 - a) le conseguenze di ordine economico e finanziario della convenzione;
 - b) che la convenzione assicuri al Comune un'ideale forma di pubblicità in merito ai risultati del servizio e ai suoi costi, e garantisca l'accesso del Comune e dei consiglieri comunali alle informazioni e alla documentazione inerenti al servizio;
 - c) che la convenzione abbia una scadenza determinata e che, nel caso di previsione di rinnovazione automatica, sia garantito al Comune di poter recedere dalla convenzione col solo onere di un congruo preavviso.
4. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, lo Stato o la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare tipo.
5. Il consiglio comunale può deliberare la stipulazione di convenzioni con la Provincia o con altri Comuni per l'utilizzazione di uffici di tali enti, quando ravvisi la necessità di ricorrere a strutture qualificate dal punto di vista tecnico o comunque a strutture che il Comune non abbia la convenienza o la possibilità di istituire come proprie.
6. La convenzione prevista dal comma 5 deve prevedere:
 - a) la durata del rapporto convenzionale;
 - b) le modalità attraverso le quali all'ufficio della Provincia o del Comune sarà richiesto di intervenire o comunque di prestare la sua attività;
 - c) l'eventuale disponibilità minima di attività dell'ufficio convenzionato, che dovrà essere in ogni caso garantita al Comune;
 - d) gli oneri finanziari a carico del Comune.
7. Con le modalità previste ai precedenti commi, il consiglio comunale delibera anche sull'utilizzazione di uffici particolarmente qualificati dal punto di vista tecnico, appartenenti ad amministrazioni pubbliche o ad esercenti o gestori di pubblici servizi diverse dagli enti indicati al comma 5.

Articolo 50 CONSORZI

1. Il Comune promuove la formazione di consorzi con la Provincia e con i Comuni finitimi per la gestione di servizi pubblici che richiedano un'organizzazione complessa e per i quali sia possibile realizzare economie di scala o sia opportuno assicurare un'uniformità di prestazioni nei rispettivi territori.

2. Il Comune, quando si renda promotore della costituzione di un consorzio, deve assicurare, anche attraverso l'introduzione di apposite clausole nello statuto del consorzio e nella convenzione con gli enti consorziati che:
 - a) lo svolgimento dell'attività consortile si informi ai criteri della corretta gestione aziendale e dell'efficienza nell'erogazione dei servizi, sia per quanto concerne la gestione complessiva, sia per quanto concerne la gestione di ogni singolo servizio;
 - b) al Comune debba essere assicurato almeno un livello minimo di servizio, non modificabile senza preve intese col Comune;
 - c) i rapporti finanziari fra consorzio e gli enti consorziati siano conformi ai criteri indicati nel successivo comma 6;
 - d) sia garantita al Comune un'adeguata forma di pubblicità in merito ai risultati del servizio e ai suoi costi;
 - e) sia garantito l'accesso del Comune e dei consiglieri comunali alle informazioni e alle documentazioni inerenti al servizio.
3. Il Comune quando aderisce a un consorzio, deve verificare previamente che lo statuto del consorzio e la relativa convenzione siano conformi ai criteri indicati al comma 2.
4. La formazione di un consorzio o l'adesione a uno già costituito sono deliberati dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri assegnati. Unitamente allo statuto del consorzio, il consiglio comunale approva la convenzione, che disciplina gli obblighi e le garanzie reciproci degli enti consorziati.
5. Il Comune, quando aderisce al consorzio, dispone il conferimento della propria quota di fondo di dotazione, conformemente alle previsioni della statuto e della convenzione, e comunque in misura non inferiore a quanto necessario per una gestione efficace del consorzio e per una adeguata rappresentazione degli interessi comunali nel consorzio stesso.
6. Anche ai fini di una sua adesione a un consorzio, il Comune verifica che lo statuto del consorzio assicuri quanto segue:
 - a) nell'ipotesi che sia consentito al consorzio introdurre tariffe dei servizi a costo sociale, che possono comportare sbilanci rispetto alla gestione complessiva dei servizi, deve essere prevista la previa intesa con gli enti consorziati, al fine di garantire i necessari trasferimenti finanziari da parte degli enti stessi al consorzio;
 - b) nelle ipotesi, diverse da quella considerata alla lettera a) e diverse dalla mera applicazione di tariffe fissate d'autorità da altre amministrazioni, che il consorzio modifichi le tariffe dei servizi, deve essere prescritto agli organi consortili di consultare preventivamente il Comune;
 - c) nell'ipotesi che si evidenzino, anche nel corso dell'esercizio, situazioni di sbilancio nella gestione consortile, tali da far dubitare della capacità del consorzio di far fronte regolarmente ai propri impegni attuali o futuri, deve essere prescritto agli organi consortili di farne tempestiva segnalazione agli enti consorziati, al fine di consentire l'assunzione dei provvedimenti del caso;
 - d) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del consorzio devono essere trasmessi, prima della loro approvazione, agli enti consorziati, affinché possano esprimere il loro parere eventualmente anche entro termini tassativi.
7. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal sindaco, o, in caso di suo impedimento, da un componente della giunta, volta per volta designato dal sindaco stesso. Il rappresentante del Comune nell'assemblea del consorzio, uniforma la propria azione agli indirizzi politico-amministrativi deliberati dal consiglio e alle direttive assunte dalla giunta, negli ambiti di rispettiva competenza.
8. In occasione di delibere dell'assemblea del consorzio che rivestano particolare interesse per il Comune, il sindaco riferisce previamente al consiglio e alla giunta, al fine di consentire a tali organi di dettare, nell'ambito delle proprie competenze, gli eventuali indirizzi o le opportune direttive. Sono comunque di particolare interesse per il Comune le proposte di modifica della convenzione, nonché le proposte dalle

quali possa derivare una modifica del servizio reso per conto del Comune da parte del consorzio o dell'assetto generale del consorzio.

Articolo 51 ISTITUZIONI

1. Per la gestione di servizi sociali, culturali e sportivi, il Comune può istituire una o più istituzioni. L'istituzione può essere costituita anche in forma consortile con altri enti locali, ove risulti opportuna l'uniformità di servizi in Comuni limitrofi e possano realizzarsi economie di scala.
2. L'istituzione è dotata di autonomia gestionale, in quanto organismo strumentale del Comune, ed è priva di personalità giuridica.
3. Organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. L'istituzione è disciplinata da un regolamento ispirato ai principi, con essa compatibili, dettati dal presente statuto per le aziende speciali, tenuto conto dell'opportunità di far concorrere gli utenti alla gestione.
5. Il regolamento prevede i modi di utilizzazione da parte dell'istituzione di beni appartenenti al Comune.
6. Il regolamento dell'istituzione è deliberato su proposta della giunta, dal consiglio comunale a maggioranza degli aventi diritto.

Articolo 52 AZIENDE SPECIALI

1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.
2. Organi dell'azienda sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore al quale compete la responsabilità gestionale.
3. La nomina e l'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso le aziende speciali spettano al sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.
4. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali di cui all'art.114, comma 8, del D.Lgs.267/2000, esercita la vigilanza, verifica i risultati di gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione.

Articolo 53 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. In attuazione dell'art.34 del D.Lgs.267/2000 e dell'art.14 della Legge241/1990, gli organi comunali devono favorire il ricorso ad accordi di programma per definire e attuare opere, interventi o programmi di intervento che richiedano per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comune, Provincia e Regione.
2. L'organo comunale competente in relazione all'oggetto dell'accordo di programma definisce gli indirizzi ai quali deve attenersi il sindaco ai fini dell'accordo.

Articolo 54 CONFERENZE DI SERVIZI

1. Nel caso sia richiesta la partecipazione del Comune o di un suo organo ai fini di una conferenza di servizi promossa da un'altra amministrazione, l'organo comunale competente in relazione all'oggetto della conferenza individua chi debba rappresentare il Comune nella conferenza stessa e definisce gli indirizzi per il rappresentante del Comune.
2. Nelle conferenze di servizi nelle quali debbono essere trattate questioni di rilevanza politica per il Comune, la rappresentanza dovrà essere conferita preferibilmente al sindaco o ad un componente della giunta comunale.

Articolo 55 **UNIONE DI COMUNI**

1. Il Comune al fine di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di propria competenza può promuovere, con altri Comuni di norma contermini, una unione di Comuni o aderirvi.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione, le modalità per la loro costituzione, le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere che il presidente dell'unione venga scelto fra i sindaci dei Comuni interessati e che gli altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli comunali associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni associati.
5. Alle unioni dei Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

TITOLO V **COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA**

Articolo 56 **PRINCIPI DI COLLABORAZIONE**

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e della Provincia al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della propria comunità.
2. Il Comune e la Provincia, congiuntamente, concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può, ove lo ritenga utile e necessario sulla base dei programmi della Provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, come in quello sociale, culturale e sportivo.
4. Per la gestione di tali attività e opere il Comune, d'intesa con la Provincia, può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente statuto.

Articolo 57

COLLABORAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune, in sede di approvazione del bilancio di previsione, può formulare annualmente alla Provincia delle motivate proposte ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.
2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Articolo 58 AUTONOMIA FINANZIARIA

1. Il Comune ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa fondata su certezza di risorse autonome o di compartecipazione al gettito di tributi erariali.
Ha inoltre potestà impositiva propria nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
2. Il Comune disciplina le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, applicando i principi previsti dallo "Statuto dei diritti del contribuente" approvato con la Legge 27 luglio 2000. n. 212.
3. Gli amministratori del Comune acquisiscono ed utilizzano le risorse razionalmente ed efficientemente, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal consiglio comunale.
4. Le attività del Comune sono svolte secondo criteri di produttività, economicità ed efficienza.

Articolo 59 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

1. Ferme restando le disposizioni di legge relative agli ordinamenti contabili degli Enti Locali, il regolamento di contabilità del Comune dispone la disciplina del bilancio pluriennale di previsione, del bilancio annuale di previsione, del conto consuntivo, delle entrate e delle uscite, della gestione delle risorse e degli impieghi, dei controlli di gestione, sia finanziari che economici, dei contratti, dell'amministrazione del patrimonio e della responsabilità per danni derivanti all'amministrazione.
2. Il regolamento di contabilità si ispira ai principi delle norme sulla contabilità dello Stato e della Regione, nonché ai principi delle norme recepite o comunque vigenti nell'ordinamento italiano, della Comunità economica europea, ed è improntato a criteri di chiarezza contabile, di possibilità permanente di riscontri, di tempestività delle operazioni e di trasparenza ed economicità dei contratti.
3. Il regolamento di contabilità, su proposta della giunta comunale, è approvato dal consiglio con il voto della maggioranza dei membri assegnati.
4. Il regolamento di contabilità deve prevedere che lo schema di bilancio annuale di previsione e le sue eventuali variazioni nel corso dell'esercizio di competenza, la relazione previsionale e programmatica, lo schema di bilancio pluriennale e la proposta di rendiconto, unitamente agli allegati ed alla relazione del revisore del conto, vengano depositati agli atti almeno 20 giorni prima della seduta consiliare in cui vengono esaminati. Entro 5 giorni dalla data della seduta consiliare devono essere presentati emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dalla giunta.

5. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni di consiglio e di giunta che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica.

CAPO I GESTIONE CONTABILE E PATRIMONIALE

Articolo 60 PATRIMONIO DEL COMUNE

1. Il patrimonio del Comune è costituito da beni immobili e mobili di sua proprietà ed è disciplinato dalle disposizioni legislative che concernono tali beni.
2. Il Comune provvede alla gestione del proprio patrimonio; ne cura la migliore conservazione con particolare riguardo ai beni culturali e utilizza i beni finalizzati all'esercizio di funzioni pubbliche secondo criteri di coerenza ed efficienza e quelli destinati a reddito secondo criteri economici.
3. Ai fine della conservazione dei propri beni, il Comune predispone ogni tre anni il programma delle relative manutenzioni secondo un calendario predeterminato ed allega al bilancio annuale di previsione l'indicazione di tali manutenzioni, in ordine di priorità, accompagnata da una relazione finanziaria.
4. I beni del Comune sono iscritti quanto alla loro consistenza ed al loro valore negli inventari di cui al regolamento di contabilità, che sono periodicamente aggiornati sulla base di parametri congrui di rivalutazione e svalutazione, in rapporto al valore della moneta ed allo stato di deterioramento dei beni stessi.

Articolo 61 BILANCIO PLURIENNALE E COORDINAMENTO CON LA PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune adotta, in coerenza temporale con il bilancio pluriennale della Regione Lombardia, un bilancio pluriennale.
2. Il bilancio pluriennale del Comune rappresenta il quadro delle risorse che si prevede saranno disponibili per il Comune stesso nel periodo considerato, per il loro impiego ai fini del conseguimento degli interessi pubblici affidati all'ente, secondo quanto previsto dalla legge e da altri conseguenti atti normativi. Il bilancio pluriennale rappresenta altresì il quadro delle scelte di piani e programmi comunali e costituisce il riscontro di copertura finanziaria per le nuove e maggiori spese a carico di esercizi futuri.
3. Il bilancio pluriennale è lo strumento di programmazione economico finanziaria e si coordina con gli atti di piano e programma del Comune, nonché con i relativi progetti di attuazione.
4. L'adozione del piano pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere entrate, né ad effettuare le spese in esso previste. Il bilancio pluriennale aggiornato in occasione dell'approvazione del bilancio annuale, è elaborato in termini di competenza e deve prevedere la chiusura in pareggio sia complessiva, sia per ciascuno degli esercizi cui si riferisce.
5. Il bilancio pluriennale, accompagnato da una relazione illustrativa della giunta comunale e dalla relazione del revisore del conto, è approvato dal consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei membri nei modi e con le forme di legge e di regolamento.

Articolo 62

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

1. Il bilancio annuale di previsione rappresenta il quadro delle risorse che si prevede saranno disponibili per il Comune ed i loro impieghi nel periodo finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio di previsione è redatto in termini di competenza di cassa, secondo i principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità e pubblicità, in pareggio finanziario ed economico.
3. Il bilancio di previsione costituisce limite ed autorizzazione alle operazioni contabili ed è accompagnato da appositi allegati illustrativi dell'entrata e dell'uscita per programmi, servizi ed interventi e dal programma delle manutenzioni. Al bilancio di previsione sono allegati inoltre gli altri documenti previsti dal regolamento di contabilità.
4. Lo schema di bilancio annuale di previsione, accompagnato da una relazione previsionale e programmatica e dalla relazione del revisore del conto, è, su proposta della giunta comunale, approvato dal consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei membri assegnati nei modi e con le forme di legge e di regolamento.
5. La relazione previsionale e programmatica dà atto della coerenza delle indicazioni contabili con il piano di sviluppo regionale e con gli atti di pianificazione e programmazione del Comune, che, in tale occasione, possono essere adeguati alle nuove esigenze. La relazione deve inoltre descrivere lo stato dei singoli servizi e le rispettive esigenze; dar conto del quadro complessivo delle risorse disponibili e della capacità di ricorso al mercato finanziario; indicare la destinazione delle risorse per obiettivi, programmi, progetti e servizi, nonché porre in evidenza le spese correnti indotte dagli investimenti previsti nel periodo considerato.
6. La giunta comunale, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, definisce il piano risorse ed obiettivi, emanando apposite direttive e criteri, determinando gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi o al segretario.
7. Il responsabile del servizio, con il coordinamento del segretario comunale, effettua la valutazione dei progetti da realizzare ed accerta la relativa rispondenza al programma, nonché i tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto con quelli programmati.
8. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
9. Il Comune assicura ai cittadini e agli enti di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dal regolamento.

Articolo 63

RENDICONTO ANNUALE E RISCONTRO

1. I risultati della gestione del bilancio annuale di previsione sono riassunti e dimostrati annualmente nel rendiconto generale, che si compone del conto di bilancio, del conto del patrimonio e del prospetto dimostrativo dei risultati di gestione.
2. Al rendiconto generale sono allegati i dati gestionali relativi a programmi, servizi ed interventi, gli elementi riassuntivi del programma delle manutenzioni, nonché gli altri documenti previsti dal regolamento di contabilità.
3. Il rendiconto generale, accompagnato da una relazione che illustra i dati finanziari, economici e patrimoniali, nonché i risultati della gestione e della relazione del revisore del conto, è, su proposta della giunta comunale, approvato dal consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei membri assegnati nei modi e con le forme di legge e di regolamento.

Articolo 64
SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria affidato ad uno dei soggetti abilitati per legge, delegato alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzato, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti comunali e da norme pattizie.
2. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità del Comune, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, il Comune può rinnovare, per non più di una volta, il contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
3. L'incarico di tesoriere è incompatibile con quello di dipendente del Comune. Il tesoriere non può essere parente o affine entro il secondo grado del sindaco, degli assessori, dei consiglieri comunali, del segretario comunale e del direttore generale se nominato.

CAPO II
VERIFICHE E CERTIFICAZIONI

Articolo 65
VERIFICA DELL'EFFICIENZA ED EFFICACIA

1. Al fine di consentire valutazioni di efficienza ed efficacia dei servizi svolti e di consentire confronti con realtà omogenee, la giunta determina a consuntivo gli indici di efficienza e di efficacia relativi ai servizi.
2. In caso di difformità dei dati relativi a quelli di realtà omogenee, la giunta è tenuta a comunicare al consiglio i provvedimenti adottati per il ripristino della conformità.

Articolo 66
CONTROLLI DI GESTIONE

1. Sulle attività del Comune si esercitano i controlli di gestione e finanziari al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
3. Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio.
4. Per i controlli finanziari ed economici la giunta ed il consiglio comunale si avvalgono del revisore del conto. Le modalità del controllo sono contenute nel regolamento di contabilità.
5. Le conclusioni del controllo di gestione vengono fornite agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati.

Articolo 67
REVISORE DEL CONTO

1. Il consiglio comunale elegge, a maggioranza assoluta dei membri, il revisore del conto, scelto nel ruolo e negli albi indicati dalla legge.

2. Il revisore del conto è scelto secondo il criterio della capacità professionale dimostrata con idoneo curriculum. Dura in carica 3 anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera, ed è rieleggibile una sola volta.
3. Valgono per il revisore del conto le cause di incompatibilità e di ineleggibilità di cui all'art.236 del D.Lgs.267/2000 e al primo comma dell'art.2399 del Codice Civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.
4. Il revisore svolge le seguenti funzioni:
 - a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
 - b) formula pareri sulla proposta di bilancio di previsione, sui documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
 - c) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità; il revisore del conto svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
 - d) relaziona sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di contabilità, e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della proposta stessa approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
 - e) riferisce all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
 - f) effettua, con cadenza trimestrale, verifiche di cassa, della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui agli articoli della vigente legislazione.
5. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, il revisore ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare e, se richiesto, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee consiliari, all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.
6. Il revisore è dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dai regolamenti.
7. Il revisore è responsabile della verità delle attestazioni rilasciate e deve adempiere al suo dovere con la diligenza del mandatario. Deve inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui viene a conoscenza per ragioni del suo ufficio.
8. Il revisore può, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, tramite il segretario comunale o il responsabile del servizio finanziario procedere ad atti di controllo. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al consiglio comunale, dandone comunicazione al presidente, al segretario comunale ed ai capigruppo consiliari. Il presidente del consiglio comunale è tenuto, in tal caso, a riunire il consiglio stesso entro 20 giorni.
9. Il revisore del conto è revocato solo per mancato esercizio dei propri compiti debitamente accertato e notificato.
10. Il revisore cessa dall'incarico per:
 - a) scadenza del mandato;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo stabilito dal regolamento.

11. I limiti massimi del compenso base spettante al revisore, è stabilito con decreto ministeriale, ed è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento del Comune.

TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 68 ENTRATA IN VIGORE

1. Lo statuto è pubblicato all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi; della pubblicazione viene data pubblicità mediante avvisi affissi in locali e luoghi aperti al pubblico, affinché chiunque possa presentare osservazioni ovvero ricorsi agli organi competenti.
2. Trascorso tale termine, lo statuto viene ripubblicato all'albo per ulteriori 15 giorni, ed entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo della seconda pubblicazione.

Articolo 69 DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. Gli organi del Comune curano con sollecitudine, secondo le rispettive competenze, la prima attuazione delle disposizioni del presente statuto.
2. Salvo diversa prescrizione di legge, i nuovi regolamenti previsti dallo statuto sono approvati entro il termine di 6 mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro lo stesso termine di 6 mesi, sono adeguati allo statuto i regolamenti comunali in vigore. A tal fine, la giunta presenta le sue proposte entro il termine di 2 mesi dalla data predetta.
3. In sede di prima attuazione, l'elezione del presidente del consiglio, di cui al precedente art.27, avviene nella prima seduta consiliare successiva all'approvazione del presente statuto.